

ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 9-A

COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

RELAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE

COMPOSTA DEI DEPUTATI

Ravagnan, *Presidente*; Amadei, *Segretario*; Bulloni, Calamandrei, De Vita, Di Giovanni,
La Rocca, Leone Giovanni, Lucifero, Molè e Colitto, *Relatore*

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GULLO)

nella seduta del 17 marzo 1947

Modificazioni al Codice penale per la difesa delle istituzioni repubblicane

Seduta del 18 ottobre 1947

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le modificazioni, che col disegno di legge in esame si propongono ad alcuni articoli del vigente Codice penale — compresi non solo sotto il capo II (come si dice nell'articolo 1 del progetto governativo), ma anche sotto i capi IV e V del Titolo I del Libro II — sono rese necessarie dalla trasformazione, che ha avuto luogo, a seguito del *referendum* del 2 giugno 1946, dello Stato italiano da monarchia in repubblica.

Trattasi degli articoli, che contemplanò alcuni di quei delitti, che il Manzini qualifica « delitti contro la personalità interna dello Stato », per distinguerli dai « delitti contro la personalità internazionale dello Stato », e precisamente: *a*) degli articoli 276, 277 e 278, che prevedono gli attentati alla vita, alla incolumità, alla libertà personale ed individuale diversa dalla personale, ed, inoltre, le offese riguardanti l'onore od il prestigio del Re, del Reggente, della Regina, del Prin-

cipe Ereditario e dei Principi della famiglia reale; *b*) dell'articolo 279, che prevede la lesa prerogativa della irresponsabilità regia, che si estendeva, come è noto, in favore del Re a qualsiasi atto, da chiunque compiuto; *c*) degli articoli 283, 289 e 290, che prevedono, fra l'altro, i fatti diretti a mutare l'ordine di successione al trono e gli attentati contro la libertà funzionale del Re, del Reggente, del Governo del Re, del Capo del Governo, del Gran Consiglio del fascismo, del Senato e della Camera dei Deputati ed il pubblico vilipendio della Corona, del Governo del Re, del Gran Consiglio del fascismo, del Parlamento o di una soltanto delle Camere; *d*) dell'articolo 298, che prevede le offese contro i rappresentanti di Stati esteri, che in detto articolo si dicono accreditati presso il « Governo del Re ».

Non vi è chi non veda come, a seguito della costituzione della repubblica e della modifica degli organi e delle istituzioni costi-

tuzionali, sia indispensabile modificare dette norme, adattandole al nuovo ordinamento.

Di qui il disegno di legge in esame, che completa le modifiche già apportate alla legislazione penale dal decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, col quale (art. 3) furono abrogate, in relazione all'articolo 1 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, le disposizioni degli articoli 280, 281 e 282 del codice penale e furono soppressi i riferimenti al Gran Consiglio del fascismo, contenuti negli articoli 289 e 290 del Codice penale.

E così nei nuovi articoli, che col disegno di legge si sottopongono all'esame dell'Assemblea, sono previsti gli attentati alla vita, alla incolumità ed alla libertà personale del Presidente della Repubblica, gli attentati alla sua libertà individuale, diversa dalla personale, le offese al suo onore od al suo prestigio, la lesa prerogativa della sua irresponsabilità, gli attentati contro la libertà funzionale del Presidente della Repubblica, del Governo della Repubblica, dell'Assemblea Costituente e delle Assemblee legislative, il pubblico vilipendio delle massime istituzioni costituzionali (Assemblea Costituente, Assemblee legislative, Governo della Repubblica) e delle altre (forze armate ed ordine giudiziario), alle prime equiparate in relazione al vilipendio, ed, infine, le offese contro i rappresentanti di Stati esteri, accreditati presso il Governo della Repubblica.

Alle formulazioni proposte dal Ministro della giustizia la Commissione ritiene che si debba apportare qualche modifica, più di forma, peraltro, che di sostanza.

L'intitolazione dell'articolo 278 può essere modificata così: « Offese all'onore od al prestigio del Presidente della Repubblica » e quella degli articoli 313 e 127 rispettivamente nel modo che segue: « Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento », « Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica ».

Nell'articolo 289 e nell'articolo 313, poi, là dove si parla delle Assemblee legislative, è opportuno, al fine di eliminare ogni dubbio, aggiungere le parole « o una di queste », anche perché tali parole si leggono nel testo governativo del successivo articolo 290.

A proposito degli attentati contro gli organi costituzionali, si parla nell'articolo 289 anche di fatti diretti ad impedire l'esercizio delle sue attribuzioni al Presidente del Consiglio dei Ministri. La norma va, ad avviso della Commissione, corretta. La tutela penale stabilita con l'articolo 289 riguarda,

infatti, il Governo come organo nel suo complesso unitario, indipendentemente dalle persone dei Ministri, che lo compongono. Ai singoli componenti il Governo sembra alla Commissione che spetti la sola tutela penale stabilita per i pubblici ufficiali. E quando si parla di membri del Governo, ci si riferisce anche al Presidente del Consiglio, dovendo questi considerarsi, nell'attuale nuovo ordinamento, solo *primus inter pares* e non organo (individuale) a sé stante, distinto dal Governo, con attribuzioni e prerogative esclusivamente proprie, quale era il capo del Governo durante il regime fascista. Ritiene opportuno la Commissione tornare al Codice del 1889, che appunto considerava il Presidente del Consiglio dei Ministri alla stregua di qualsiasi altro pubblico ufficiale.

Un altro rilievo. L'articolo 290 prevede due categorie di istituzioni: quelle propriamente costituzionali, cioè non subordinate ad alcun organo speciale, e quelle (forze armate ed ordine giudiziario) che, pur non avendo tale qualità, sono tuttavia equiparate alle prime per gli effetti della protezione penale contro il vilipendio. È perciò che alla Commissione sembra che, parlando nel primo comma dell'articolo delle istituzioni propriamente costituzionali e nel capoverso di quelle equiparate, sia opportuno parlare dell'ordine giudiziario nel capoverso e non nel primo comma dell'articolo. Di qui la piccola modifica del testo dell'articolo proposto dal Ministro.

La Commissione ha, inoltre, ritenuto di riunire, nel primo comma, le varie supreme istituzioni repubblicane (Assemblea Costituente, Assemblee legislative, Governo) nella formula comprensiva « istituzioni costituzionali », che si legge nel titolo dell'articolo, premettendo le parole « la Repubblica », essendosi opportunamente rilevato essere necessaria una norma che, come l'articolo 290 del Codice penale prevedeva il pubblico vilipendio della corona, preveda anche il pubblico vilipendio della Repubblica. In conseguenza va completata la intestazione del titolo.

È appena il caso di ricordare qui — ma se ne parla, perché i Commissari ne hanno parlato, esponendo opinioni diverse — che il vilipendio è, come ritiene il Manzini: « l'effetto di ogni espressione orale, mimica o grafica, di ogni atto o fatto, che manifesti in qualsiasi modo dispregio verso il soggetto passivo, in contrasto con il rispetto che la legge gli vuole assicurato », per cui è da escludere l'applicabilità della norma per la sem-

plice critica o censura, per il semplice biasimo, anche se vivaci, aspri, sconvenienti, per l'esposizione di opinioni eterodosse, per le semplici mancanze di riguardo, per i ricorsi illegali e scorretti, ecc.

In conseguenza delle modifiche, di cui sopra, debbono essere modificati gli articoli 313 e 127, che disciplinano quelle particolari condizioni per la perseguibilità dell'azione penale, che sono l'autorizzazione a procedere e la richiesta di procedimento, anche in essi parlandosi di Gran Consiglio del fascismo, Parlamento, Senato e Camera dei deputati ed, inoltre, di Re, Reggente, Regina, Principe ereditario e Famiglia reale.

La Commissione approva anche la proposta modifica delle pene, quali previste dal Codice penale. Sembra anche ad essa che opportunamente sia stato attenuato il rigore, che da tali norme traspariva. Pensa, peraltro, che sia troppo lieve la pena proposta per gli attentati contro la costituzione dello Stato. Ritiene la Commissione che sia opportuno, invece, salvaguardare tale costituzione più energicamente che sia possibile. Propone, quindi, che sia stabilita la pena della reclusione non inferiore a venti anni.

Al Ministro proponente è apparso opportuno introdurre nella legge una espressa norma, la quale stabilisca che alla carica di Presidente della Repubblica è parificata quella del Capo provvisorio dello Stato. Alla Commissione, cui non sfugge tale opportunità, sembra peraltro che sia preferibile la formula, che essa propone: « Agli effetti degli articoli 276, 277, 278, 279, 289 sono parificati al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci ed il Capo provvisorio dello Stato ». È una formula questa certamente più comprensiva, che tiene conto dell'attuale fase costituzionale e di qualsiasi altra situazione possa in avvenire presentarsi. Ritiene altresì la Commissione opportuno che l'articolo 4 del progetto sia inserito nel Codice penale al posto dell'articolo 280, abrogato, come innanzi si è detto, dal decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288.

È sembrato, infine, alla Commissione opportuno modificare anche il titolo del disegno di legge, sostituendo alle parole « per la difesa delle istituzioni repubblicane » le altre « per la parte riguardante i delitti contro le istituzioni costituzionali dello Stato ».

COLITTO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

**MODIFICAZIONI AL CODICE PENALE
PER LA DIFESA DELLE ISTITUZIONI
REPUBBLICANE**

ART. 1.

Al libro II, titolo I, capo II del codice penale, approvato con decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le modificazioni indicate nell'articolo seguente:

ART. 2.

Gli articoli 276, 277, 278, 279, 283, 289, 290, 298 e 313 sono sostituiti dai seguenti:

ART. 276. (*Attentato contro il Presidente della Repubblica*). — Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Presidente della Repubblica è punito con l'ergastolo.

ART. 277. (*Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica*). — Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

ART. 278. (*Offese all'onore del Presidente della Repubblica*). — Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

ART. 279. (*Lesà prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica*). — Chiunque, pubblicamente, fa risalire al Presidente della Repubblica il biasimo o la responsabilità degli atti del Governo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire mille a diecimila.

ART. 283. (*Attentato contro la Costituzione dello Stato*). — Chiunque commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato o la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

**MODIFICAZIONI AL CODICE PENALE PER
LA PARTE RIGUARDANTE I DELITTI
CONTRO LE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI
DELLO STATO**

ART. 1.

Al libro II, titolo I, capi II, IV e V del Codice penale, approvato con decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le modificazioni indicate nell'articolo seguente.

ART. 2.

Identico.

ART. 276. — *Identico.*

ART. 277. — *Identico.*

ART. 278. (*Offese all'onore od al prestigio del Presidente della Repubblica*). — *Identico.*

ART. 279. — *Identico.*

ART. 283. (*Attentato contro la Costituzione dello Stato*). — Chiunque commette un fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato o la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a venti anni.

ART. 289. (*Attentato contro gli organi costituzionali*). — È punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto diretto a impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1°) al Presidente della Repubblica, al Governo della Repubblica o al Presidente del Consiglio dei Ministri l'esercizio degli attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

2°) all'Assemblea Costituente o alle Assemblee legislative l'esercizio delle loro funzioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è diretto soltanto a turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette.

ART. 290. (*Vilipendio delle istituzioni costituzionali*). — Chiunque pubblicamente vilipende l'Assemblea Costituente o le Assemblee Legislative o una di queste, ovvero il Governo, o l'Ordine giudiziario è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato.

ART. 298. (*Offese contro i rappresentanti di Stati esteri*). — Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano anche se i fatti, ivi preveduti, sono commessi contro rappresentanti di Stati esteri, accreditati presso il Governo della Repubblica, in qualità di Capi di missione diplomatica, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 313. (*Autorizzazione o richiesta a procedimento*). — Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro della giustizia.

Parimenti non si può procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.

Per il delitto preveduto nell'articolo 290, quando è commesso contro l'Assemblea Costituente ovvero contro le Assemblee Legislative, non si può procedere senza l'autorizzazione dell'Assemblea contro la quale il vilipendio è diretto. Negli altri casi non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro della giustizia.

I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298 in relazione agli articoli 296 e 297, e dal-

ART. 289. (*Attentato contro gli organi costituzionali*). — È punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto diretto a impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1°) al Presidente della Repubblica o al Governo della Repubblica l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

2°) all'Assemblea Costituente o alle Assemblee legislative o ad una di queste l'esercizio delle loro funzioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni, se il fatto è diretto soltanto a turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette.

ART. 290. (*Vilipendio della Repubblica e delle istituzioni costituzionali*). — Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica o le istituzioni costituzionali è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende l'Ordine giudiziario o le Forze armate dello Stato.

ART. 298. — *Identico.*

ART. 313. (*Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento*). — *Identico.*

Identico.

Per il delitto preveduto nell'articolo 290, quando è commesso contro l'Assemblea Costituente ovvero contro le Assemblee Legislative o una di queste, non si può procedere senza l'autorizzazione dell'Assemblea contro la quale il vilipendio è diretto. Negli altri casi non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro della giustizia.

Identico.

l'articolo 299 sono punibili a richiesta del Ministro della giustizia.

ART. 3.

L'articolo 127 del Codice penale è sostituito dal seguente:

ART. 127. (*Richiesta di procedimento per offese al Presidente della Repubblica*). — Salvo quanto è disposto nel titolo primo del libro secondo di questo Codice, qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno del Presidente della Repubblica, alla querela è sostituita la richiesta del Ministro della giustizia.

ART. 4.

Ai fini dell'applicazione delle precedenti disposizioni, alla carica di Presidente della Repubblica è equiparata quella di Capo provvisorio dello Stato.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 3.

L'articolo 127 del Codice penale è sostituito dal seguente:

ART. 127. (*Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica*). — *Identico*.

ART. 4.

L'articolo 280 del Codice penale, abrogato dal decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, è sostituito dal seguente:

ART. 280. (*Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci e del Capo provvisorio dello Stato*). — Agli effetti degli articoli 276, 277, 278, 279, 289 sono parificati al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci e il Capo provvisorio dello Stato ».

ART. 5.

Identico.